

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°82/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;  
considerato che nella giornata del 20 ottobre 2012 si svolgerà presso alcune aree demaniali marittime adiacenti al Magazzino n°26 del Porto Vecchio la manifestazione sportiva "Trieste-Opicina Historic", organizzata dal Club Venti all'Ora;  
tenuto conto dell'istanza presentata dal Club organizzatore in data 27 settembre 2012, tesa ad ottenere l'utilizzo temporaneo delle suddette aree demaniali per la realizzazione della sopraccitata manifestazione;  
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;  
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;  
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;  
vista l'Ordinanza A.P.T. 81-2012;  
vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;  
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali, indicativamente evidenziate in grigio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°81/2012 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **sono istituiti i divieti di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 20 ottobre 2012.**

**1.1** – In deroga al provvedimento sopra stabilito, nelle aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi autorizzati dal Club dei Venti all'Ora, nonché ai mezzi di soccorso ed emergenza.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.2** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.3** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

**2.4** – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all’evento e alle persone gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale del Club organizzatore o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l’organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.6 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;

2.7 – coordinarsi direttamente con i concessionari di zona – Portocittà S.r.l. e l’Istituto di Cultura Marittima Portuale di Trieste – in merito alle modalità di attuazione del presente documento ordinatorio;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell’evento, l’area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza;

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 16 OTT. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
PRESIDENTE  
dot.ssa Marina Monussi

